

LEGGE 9 agosto 1967, n. 804

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963.

(GU n.235 del 19-9-1967 - Suppl. Ordinario n. 2350)

Vigente al: 4-10-1967

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

a) Convenzione sulle relazioni diplomatiche, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 18 aprile 1961;

b) Convenzione sulle relazioni consolari, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 24 aprile 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni ed ai Protocolli indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 51, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 18 aprile 1961 e dagli articoli 77, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 24 aprile 1963.

Art. 3.

Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 41 paragrafo 1 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, si intende per "crime grave" ogni delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, o con pena piu' grave.

Art. 4.

Le norme di cui all'articolo 23 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 si applicano in Italia, nei confronti

di quegli Stati con i quali e' assicurata la reciprocita', con effetto dal 1 gennaio 1963.

Con la stessa decorrenza si applicano le norme degli articoli 32 e 60 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, limitatamente alla materia dell'imposizione diretta e di quella di registro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addi' 9 agosto 1967

SARAGAT

MORO - FANFANI - TAVIANI
 - REALE - PRETI -
 COLOMBO - SCALFARO -
 SPAGNOLLI - BOSCO -
 TOLLOY

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convenzione sulle relazioni diplomatiche - Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' - Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie (Vienna, 18 aprile 1961).

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione sulle relazioni consolari - Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' - Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie (Vienna, 24 aprile 1963).

Parte di provvedimento in formato grafico